



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22-11-2004 (punto N. 2)

Delibera

N.1159

del 22-11-2004

Proponente

ANGELO PASSALEVA

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Luigi Izzi

Estensore: Mauro Trotta

Oggetto:

Definizione dell'indicatore unitario del disagio dei Comuni Montani e dei Comuni di minore dimensione demografica, a norma dell'articolo 2, comma 2, della Legge regionale 27 luglio 2004, n. 39.

Presidente della seduta: CLAUDIO MARTINI

Segretario della seduta: CARLA GUIDI

Presenti:

PAOLO BENESPERI

CHIARA BONI

AMBROGIO BRENNA

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

TOMMASO FRANCI

MARCO MONTEMAGNI

ANGELO PASSALEVA

ENRICO ROSSI

Assenti:

TITO BARBINI

MARIA CONCETTA ZOPPI

ALLEGATI N°: 2

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Dati e sistema di calcolo
B	Si	Cartaceo+Digitale	Tabella

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, concernente norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio;

Visto, in particolare, l'articolo 2 della legge regionale n. 39 del 2004, che stabilisce che la Giunta regionale definisce l'indicatore unitario del disagio, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), previo parere della competente commissione consiliare e del Consiglio delle autonomie locali, da esprimersi entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di deliberazione;

Vista la nota dell'IRPET del 30 settembre 2004, con la quale sono stati trasmessi i dati e il sistema di calcolo da considerare per la costruzione dei singoli indicatori e per la definizione dell'indicatore unitario;

Ritenuto di accogliere integralmente il sistema di calcolo evidenziato dall'IRPET, che consente di definire l'indicatore unitario;

Considerato che, fermi restando la costruzione dei singoli indicatori e il sistema di calcolo dell'indicatore unitario, i dati riportati dall'IRPET potranno essere aggiornati direttamente dalla Giunta regionale, non comportando detto aggiornamento la modifica del sistema di calcolo per la costruzione dei singoli indicatori e per la definizione dell'indicatore unitario;

Visto il parere favorevole del CTP espresso nella seduta del 14/10/2004;

Vista l'intesa conseguita al tavolo di concertazione istituzionale Giunta regionale – enti locali nella seduta del 18 ottobre 2004;

Vista la decisione della Giunta regionale n. 7 del 18 ottobre 2004, con la quale è stato adottato lo schema di deliberazione da sottoporre all'esame della competente Commissione consiliare e del Consiglio delle autonomie locali;

Acquisito il parere favorevole della I^a Commissione consiliare, espresso in data 12 novembre 2004.

Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso in data 18 novembre 2004;

a voti unanimi

DELIBERA

1. E' approvato l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale è definito l'indicatore unitario del disagio di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, mediante individuazione dei dati e del sistema di calcolo da utilizzare per l'indicatore medesimo.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 39 del 2004, la Giunta regionale, sulla base dell'indicatore unitario definito ai sensi della presente deliberazione, provvederà con successivo atto ad applicare detto indicatore e a determinare la graduatoria generale del disagio.

3. Nell'allegato B sono riportati, a fini conoscitivi, i dati da utilizzare per la prima elaborazione dell'indicatore unitario e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 39 del 2004. I dati e la graduatoria potranno essere aggiornati direttamente dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 39 del 2004, ferma restando la procedura di calcolo di cui all'allegato A alla presente deliberazione, non comportando detto aggiornamento la modifica del sistema di calcolo per la costruzione dei singoli indicatori e per la definizione dell'indicatore unitario.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, è pubblicato per intero, compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

Settore Affari Istituzionali
e delle Autonomie Locali
Il Dirigente responsabile
Luigi Izzi

Il Direttore Generale
Valerio Pelini